

NONCHÈ

FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE CONOSCENZE – CGIL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, via Duca D'Aosta n. 5 presso lo studio dell'avv. Isetta Barsanti Mauceri

RECLAMANTE

E

SNALS CONFSAL, in persona del segretario generale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno via Irno n. 11 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Nunziata

RECLAMANTE

E

ANIEF Associazione Professionale e Sindacale, in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Walter Miceli e Fabio Ganci giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato in formato elettronico

RECLAMANTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è *ex lege* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12

RECLAMANTE

NONCHE'

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è *ex lege* domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

RECLAMANTE

CONTRO

FEDERAZIONE UIL SCUOLA-RUA, in persona del Segretario Generale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b presso lo studio dell'avv. Domenico Naso che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente dall'avv. Luigi Molvetti, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione

RECLAMATA

Sentiti i difensori delle parti, in camera di consiglio ed a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa nell'ambito del procedimento R.G. n. 11280/2024-1, la Federazione UIL Scuola-Rua esponeva che era una delle organizzazioni sindacali più rappresentative; che era sempre stata ammessa, a norma dell'art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001 alla contrattazione collettiva nazionale; che, in

data 6 dicembre 2022 aveva sottoscritto la sola parte economica del nuovo C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/2021; che non aveva sottoscritto in data 18 gennaio 2024 la parte normativa del predetto C.C.N.L. per la presenza di elementi di criticità; che la mancata sottoscrizione del C.C.N.L. in data 18 gennaio 2024 aveva determinato la sua esclusione dall'informazione di cui all'art. 5, dal confronto di cui all'art. 6 e dalla partecipazione alla contrattazione collettiva integrativa; che tale esclusione contrastava con i dettami costituzionali, con le disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001 che con l'orientamento dell'ARAN in una ipotesi simile. Chiedeva, pertanto, in via di urgenza e nel merito, la declaratoria del suo diritto a essere titolare delle prerogative sindacali relative all'informazione e al confronto, nonché del suo diritto a essere ammessa alla contrattazione collettiva integrativa, con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto di essa Federazione UIL Scuola RUA di essere titolare delle prerogative sindacali relative alla informazione e al confronto, con disapplicazione degli artt. 5, 6 e 30 del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, nella parte in cui permettono l'esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali nei soli confronti dei soggetti firmatari della parte normativa del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021.

Il Ministero si costituiva contestando le avverse deduzioni mettendo in luce la mancanza dei requisiti richiesti per l'emissione del provvedimento cautelare.

Con ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. nel giudizio recante RG 11280/2024, il Tribunale del Lavoro di Roma accoglieva solo in parte la predetta domanda cautelare, dichiarando il diritto della Federazione UIL Scuola RUA alla titolarità delle prerogative sindacali relative all'informazione e al confronto e rigettando nel resto la domanda cautelare e, in particolare, quella di ammissione della predetta Federazione alla contrattazione collettiva integrativa.

La Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori - Cisl Fsur, la Federazione Lavoratori delle Conoscenze – CGIL, la SNALS CONFSAL e ANIEF Associazione Professionale e Sindacale proponevano reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.

rubricato con R.G. n. 17676/2024 avverso la citata ordinanza, in quanto errata e contraria sia alle disposizioni legislative in materia contenute nel D.lgs. n. 165 del 2001, sia alle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del 18 gennaio 2024.

Assumevano infatti che nel procedimento cautelare vi era stata una violazione del principio del contraddittorio, in quanto nel giudizio non erano stati convenuti tutti i sottoscrittori dell'accordo contrattuale tra cui, in particolare, L'ARAN, nella persona del suo Presidente, e le OO.SS. rappresentate da FLC CGIL, CISL FSUR, SNALS CONFISAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS E ANIEF; che la Federazione UIL doveva essere esclusa dalla contrattazione decentrata, nonché dall'istituto dell'informazione e del confronto in quanto non firmataria del C.C.N.L. vigente; che la disapplicazione delle clausole del contratto collettivo nazionale da parte della magistratura comportava necessariamente la valutazione di violazione di norme di legge inderogabili, in quanto l'art. 40 comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001 attribuiva alla contrattazione collettiva nazionale la regolamentazione dell'istituto delle relazioni sindacali; che le domande contenute nel ricorso introduttivo risultavano totalmente prive di pregio giuridico e dovevano dunque essere disattese in sede di reclamo; che, nonostante l'odierna resistente avesse lamentato nel ricorso cautelare di aver fatto legittimo affidamento alle note Aran che avevano permesso in precedenza ad altra organizzazione sottoscrittrice di contratto economico di partecipare poi alle prerogative sindacali dell'informazione, i pareri resi dall'ARAN non erano vincolanti per le pubbliche amministrazioni, né costituivano una fonte di diritto. Pertanto, chiedeva l'accertamento e la declaratoria della legittimità e della liceità delle clausole n. 5 (relativa all'informazione) e 6 (relativa all'Istituto del confronto) contenute nel C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024 dall'ARAN con le Organizzazioni sindacali e, per l'effetto, la declaratoria dell'erroneità della ordinanza emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. R.G. 11280 del 2024.

Si costituiva il Ministero dell'Istruzione e del Merito assumendo che l'ordinanza doveva essere ritenuta erronea in relazione alla violazione o mancata applicazione

dell'art. 9 del TU del Pubblico Impiego, ai sensi del quale “*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione*”; che, infatti, in osservanza di tale disciplina, i soggetti ammessi alla contrattazione collettiva integrativa dovevano essere determinati dalla contrattazione nazionale (come pure era rimessa a quest'ultima l'individuazione dei soggetti ammessi all'informazione e al confronto); che, in particolare, la contrattazione nazionale stabiliva che potevano farne parte solo i soggetti firmatari del contratto collettivo nazionale; che, pertanto, tra essi non rientrava la Federazione UIL Scuola RUA, in quanto firmataria esclusivamente della parte economica della contrattazione collettiva; che l'ordinanza era viziata da illogicità in quanto disponeva l'accoglimento della domanda della Federazione UIL con riferimento alle prerogative sindacali relative all'informazione e al confronto quali aspetti strumentali alla contrattazione, nonostante la chiara volontà della Federazione di non sottoscrivere alcuna contrattazione collettiva, se non limitatamente al solo profilo economico; che l'ordinanza in esame era erronea in quanto era stata disposta la disapplicazione del contratto collettivo nazionale senza alcuna argomentazione idonea a giustificare tale disapplicazione; che il ricorso ex art. 414 ed ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Federazione UIL Scuola – RUA era infondato, poiché le organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto nazionale avevano perso la qualifica di parte contraente e con essa il diritto di partecipare alla contrattazione integrativa con la conseguenza che, in caso di ammissione ai tavoli, i contratti sottoscritti dovevano considerarsi nulli. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito concludeva chiedendo, previa riunione con il giudizio recante R.G. n. 18322/2024, l'accoglimento del reclamo con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la Federazione UIL Scuola – RUA chiedendo di dichiarare inammissibile il reclamo azionato, per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire e, in ogni caso, di rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto.

Deduceva che il giudizio doveva essere considerato inammissibile per difetto di legittimazione attiva delle Organizzazioni Sindacali reclamanti, le quali non erano

state parte nel giudizio cautelare; che, nella fattispecie, non sussisteva un'ipotesi di litisconsorzio necessario; che l'art. 9 del D. Lgs. n. 165/2001 conferiva alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle modalità e degli istituti della partecipazione, ma non demandava alla stessa contrattazione collettiva nazionale la disciplina della individuazione dei soggetti ammessi alla informazione e al confronto; che il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, riservando ai sensi degli artt. 5 e 6 l'informazione e il confronto ai soggetti titolari della contrattazione collettiva integrativa aveva oltrepassato i limiti di legge; che i vincoli e i limiti stabiliti nei contratti collettivi nazionali erano valevoli per i soli soggetti della contrattazione collettiva integrativa, ai sensi degli artt. 40, comma 3 bis e dell'art. 43, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001; che, avendo gli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021 riservato ai soli soggetti titolari di contrattazione integrativa il diritto di informazione e confronto, la contrattazione collettiva nazionale aveva illegittimamente ed impropriamente oltrepassato i limiti posti dalla legge; che, in osservanza del D. Lgs. n. 165/2001, l'esercizio delle prerogative sindacali non poteva essere riservato ai soggetti titolari di contrattazione collettiva, in quanto le materie oggetto di informazione e confronto non erano circoscritte a quelle oggetto di contrattazione integrativa, trattandosi dunque di materie differenti; che, pertanto, non poteva essere escluso l'esercizio di prerogative sindacali per la sola mancata sottoscrizione della parte normativa del contratto collettivo nazionale, trattandosi di una modalità di esplicazione dell'attività e del diritto sindacale costituzionalmente previsto; che, con nota prot. n. 15926 del 6 dicembre 2022, l'ARAN aveva riconosciuto, in capo all'ANIEF, la titolarità a partecipare alla contrattazione integrativa di istituto, tenuto conto della sottoscrizione della parte economica del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021; che, dunque, a decorrere dal 6 dicembre 2022 sino al 18 gennaio 2024, si era consolidata la prassi di ammettere alla partecipazione alla contrattazione integrativa le sigle sindacali firmatarie della sola parte economica del C.C.N.L.; che, del resto, l'ARAN aveva convocato essa Federazione UIL Scuola – RUA per l'apertura della trattativa per la sequenza

contrattuale dell'art. 178 del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, dimostrando il pieno riconoscimento dei diritti sindacali in capo a essa Federazione resistente in quanto organizzazione sindacale dotata di elevata rappresentatività; che, inoltre, con nota prot. n. 60989 del 23 aprile 2024, in atti, il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva comunicato a essa Federazione quanto segue: *“Informativa su istituti contrattuali CCNL 2019/21. Richiesta di incontro. Riscontro Con nota del 17 aprile u.s., la S.V. ha richiesto uno specifico incontro tematico tra i dirigenti del MIM e i dirigenti sindacali della Federazione Uil Scuola Rua su tematiche attinenti agli istituti contrattuali concernenti il personale ATA che sono oggetto di confronto sindacale ai sensi dell'articolo 6 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. A tal proposito si rappresenta che, con nota prot. 45208 del 13 marzo 2024, lo scrivente ha già rimesso all'iniziativa degli Uffici di questa Amministrazione interessati, che leggono per conoscenza, la necessità di assicurare alla Federazione UIL Scuola Rua, nell'ambito delle relazioni sindacali, le prerogative connesse alla sua rappresentatività”*; che, con tale nota, il Ministero aveva prestato acquiescenza alle deduzioni di essa Federazione, riconoscendo come non potesse disconoscersi in capo a un'organizzazione sindacale rappresentativa il diritto alle prerogative sindacali dell'informazione del confronto. Concludeva, pertanto, per la declaratoria dell'inammissibilità del reclamo azionato dalle Organizzazioni Sindacali reclamanti per difetto di legittimazione attiva e per carenza di interesse e, in ogni caso, per il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo la conferma dell'ordinanza n. 51020/2024 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro in data 29 aprile 2024, all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 11280/2024-1.

Con distinto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., rubricato con R.G. n. 18322/2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito impugnava, a sua volta, la predetta ordinanza n. 51020/2024 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro in data 29 aprile 2024 resa all'esito del giudizio cautelare nel giudizio recante R.G. 11280/2024-1 sulla base delle stesse argomentazioni della memoria depositata nel giudizio rubricato con R.G. n. 17676/2024, assumendo che l'ordinanza in questione era errata per violazione o

mancata applicazione dell'art. 9 del TU del Pubblico Impiego, ai sensi del quale i contratti collettivi nazionali disciplinavano le modalità e gli istituti della partecipazione; che, alla stregua della predetta normativa, l'identificazione dei soggetti ammessi alla contrattazione collettiva integrativa doveva essere rimessa alla contrattazione nazionale, come pure l'individuazione dei soggetti ammessi all'informazione e al confronto; che la contrattazione nazionale stabiliva che potevano farne parte solo i soggetti firmatari del contratto collettivo nazionale, tra i quali non rientrava la Federazione UIL Scuola RUA, in quanto aveva sottoscritto soltanto la parte economica della contrattazione collettiva; che detta ordinanza era viziata da illogicità, in quanto disponeva l'accoglimento della domanda della Federazione UIL in relazione alle prerogative sindacali riguardanti l'informazione e il confronto, quali aspetti strumentali alla contrattazione, nonostante la evidente volontà della Federazione di non sottoscrivere alcuna contrattazione collettiva, ad eccezione del solo profilo economico;

che l'ordinanza impugnata era erronea, in quanto aveva stabilito la disapplicazione del contratto collettivo nazionale senza fornire argomentazioni a giustificazione della predetta disapplicazione; che il ricorso ex art. 414 ed ex art. 700 c.p.c. proposto da controparte era infondato, poiché le organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto nazionale perdevano la qualifica di parte contraente e, con essa, il diritto di partecipare alla contrattazione integrativa per cui, in caso di ammissione ai tavoli, i contratti sottoscritti dovevano considerarsi nulli. Sulla base di tali premesse, il Ministero concludeva per l'accoglimento del reclamo avverso l'ordinanza n. 51020/2024 emessa in data 29 aprile 2024 nel procedimento avente R.G. n. 11280/2024, nella parte in cui aveva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dalla Federazione UIL Scuola-Rua, con vittoria di spese del procedimento ex art. 700 c.p.c. e del reclamo.

Si costituiva in giudizio l'ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni, chiedendo l'accoglimento del reclamo proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Assumeva, preliminarmente, che il ricorso

promosso dalla Federazione Uil Scuola – RUA doveva considerarsi illegittimo, in quanto la parte ricorrente aveva ommesso di chiamare in causa le parti negoziali, ovvero l'ARAN e le Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto contenente le clausole di cui si chiedeva la disapplicazione. Deduceva che la contrattazione collettiva del pubblico impiego godeva di specifiche tutele volte a garantire l'uniforme applicazione del contratto, nonché a difendere la volontà delle parti negoziali; che, le clausole contrattuali di cui si chiedeva la disapplicazione erano pienamente legittime e coerenti con il quadro legislativo di riferimento; che, peraltro, le medesime clausole erano contenute in tutti i C.C.N.L. sottoscritti a far data dall'avvio della privatizzazione del rapporto di lavoro, avviata con il D. Lgs. n. 29/1993 ed erano sempre state condivise dalla UIL e dalle sue federazioni, inclusa la Federazione UIL Scuola RUA che le aveva sottoscritte nel C.C.N.L. 2016/2018; che, il C.C.N.L. del 6 dicembre 2022 non disciplinava l'intera parte economica, bensì soltanto alcuni aspetti, quali incrementi degli stipendi tabellari, effetti dei nuovi stipendi, incrementi delle indennità fisse, mentre l'intera materia del trattamento economico era disciplinata dal C.C.N.L. del 18 gennaio 2024, come confermato all'art.2 comma 1 del C.C.N.L. 6 dicembre 2022, in cui si diceva che *“Ferma restando l'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio 2019-2021, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della trattativa”*; che, pertanto, la sottoscrizione del solo C.C.N.L. 6 dicembre 2022 non poteva configurare la condizione dell'accesso alle trattative per la contrattazione collettiva ex art. 30 C.C.N.L. 18 gennaio 2024; che, con la nota 7368 del 19 ottobre 2023, essa Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazione aveva chiarito che le previsioni contenute all'art. 1, comma 10, del C.C.N.L. comparto Istruzione e ricerca 2016-2018, firmato il 19 aprile 2018, nonché dell'art. 1, comma 16, dell'Ipotesi di C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2019-2021, firmata il 14 luglio 2023 (ora C.C.N.L. 18 gennaio 2024) - le quali prevedevano che *“per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL,*

continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative” - avevano inteso salvaguardare tutte le norme contenute nei precedenti C.C.N.L. a condizione che le stesse fossero vigenti alla data di sottoscrizione del C.C.N.L. 2016/2018 nel primo caso e, alla data di sottoscrizione del C.C.N.L. 2019/2021, nel secondo caso; che, con la nota 16139 del 14 dicembre 2022, a seguito dell’intervenuta sottoscrizione del C.C.N.L. 6 dicembre 2022, essa Agenzia aveva precisato che “la delegazione trattante di parte sindacale a livello d’Istituzione scolastica, a prescindere se la trattativa si riferisca alla parte economica e/o a quella normativa, va modificata ammettendo al negoziato le organizzazioni sindacali che hanno firmato il nuovo CCNL”; che, essa ARAN, con nota 619 del 22 gennaio 2024, rispondendo al quesito di un’Istituzione scolastica, aveva precisato che “in data 19 gennaio 2024 è stato definitivamente sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019-2021, il quale, con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola a livello di istituzione scolastica, alla lettera c) dell’art. 30 stabilisce che essa si svolge “tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale. Pertanto, oltre alla RSU, che si configura come soggetto negoziale necessario, occorre convocare le organizzazioni che hanno sottoscritto il “presente contratto”, ovvero il CCNL 19 gennaio 2019, tra le quali non è ricompresa la Federazione Uil Scuola Rua”; che, con nota 1386 del 7 febbraio 2024, essa Agenzia aveva ribadito che la condizione necessaria per la partecipazione alla contrattazione integrativa era l’aver firmato l’ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro, per cui a decorrere dal 19 gennaio 2024 erano ammesse alla contrattazione collettiva integrativa (e alle altre forme di relazioni sindacali) soltanto le organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. 18 gennaio 2024; che non costituiva titolo per l’ammissione, invece, l’aver firmato i C.C.N.L. precedenti, ai quali era fatto rinvio per quanto non espressamente

previsto dagli stessi e nei limiti in cui i C.C.N.L. precedenti fossero non abrogati e compatibili con il quadro normativo e contrattuale determinatosi a seguito della firma dell'ultimo contratto; che, pertanto, le indicazioni fornite da essa ARAN alle Amministrazioni relativamente all'ammissione della Federazione UIL Scuola RUA, non firmataria del C.C.N.L., a tutte le forme di relazioni sindacali nel posto di lavoro erano state chiare e coerenti; che non sussisteva il periculum in mora, dato che le circostanze addotte dall'organizzazione sindacale reclamata erano generiche, non risultando, infatti, dimostrato lo specifico interesse degli iscritti alla Federazione UIL Scuola RUA a partecipare alle singole attività, le quali erano solo genericamente indicate. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento del reclamo proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito avverso l'ordinanza emessa il 29 aprile 2024, nel procedimento avente Rg. 11280/2024, nella parte in cui aveva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Federazione Uil Scuola RUA, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la Federazione Uil Scuola- RUA chiedendo di rigettare il reclamo promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare l'ordinanza n. 51020/2024, nonché di condannare la parte reclamante al pagamento delle spese, diritti e onorari. Deduceva, con le stesse argomentazioni di cui alla memoria di costituzione nel giudizio rubricato con R.G. n. 17676/2024, che l'art. 9 del TUPI non conteneva alcun riferimento ai soggetti ammessi alla informazione e al confronto, ma solo ed esclusivamente alla disciplina delle modalità e degli istituti della partecipazione; che, la disposizione di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 165/2001, contrariamente a quanto asserito dal Ministero reclamante, non demandava alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina della individuazione dei soggetti ammessi alla informazione e al confronto; che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva interpretato erroneamente l'art. 42, comma 7, del D. lgs. n. 165/2001, in quanto non aveva considerato che la già menzionata disposizione richiamava espressamente l'art. 9 ai fini della disciplina delle modalità e degli istituti della partecipazione e non dunque dei soggetti ivi ammessi; che le deduzioni del Ministero

reclamante erano apertamente smentite dalle norme sopra richiamate del D. Lgs. n. 165/2001, che dimostravano che l'esercizio delle prerogative sindacali non poteva essere riservato ai soggetti titolari di contrattazione collettiva; che, infatti, si trattava di prerogative diverse e che le materie oggetto di informazione e confronto non erano circoscritte a quelle oggetto di contrattazione integrativa; che, pertanto, non poteva essere limitato o escluso l'esercizio di prerogative sindacali per la sola mancata sottoscrizione della parte normativa del contratto collettivo nazionale, essendo il primo una modalità di esplicazione dell'attività e del diritto sindacale costituzionalmente previsto; che, a decorrere dal 6 dicembre 2022 e sino al 18 gennaio 2024 si era consolidata la prassi di ammettere alla partecipazione alla contrattazione integrativa le sigle sindacali firmatarie della sola parte economica del C.C.N.L.; che, in seguito alla sottoscrizione della parte normativa del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, vi era stata un'inversione di tendenza in danno della sola Federazione UIL Scuola - RUA, che era stata esclusa dall'esercizio di una prerogativa aperta violazione del D. Lgs. n. 165/2001 e, peraltro, in contrasto con quanto aveva costituito prassi per oltre un anno; che essa Federazione UIL Scuola- RUA era stata convocata dall'ARAN per l'apertura della trattativa per la sequenza contrattuale dell'art. 178 del C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, così dimostrando il pieno riconoscimento dei diritti sindacali in capo alla Federazione, in quanto Organizzazione Sindacale dotata di elevata rappresentatività; che, invero, l'ARAN all'atto della convocazione della Federazione alla riunione per l'apertura della trattativa per la sequenza contrattuale aveva riconosciuto, in favore della stessa, il diritto all'esercizio delle prerogative e delle relazioni sindacali spettanti a livello costituzionale; che, inoltre, con nota prot. n. 60989 del 23 aprile 2024, in atti, il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva comunicato a essa Federazione UIL Scuola - RUA che, con nota prot. 45208 del 13 marzo 2024, aveva rimesso all'iniziativa degli Uffici dell'Amministrazione interessati la necessità di assicurare a essa Federazione UIL Scuola - RUA, nell'ambito delle relazioni sindacali, le prerogative connesse alla sua rappresentatività"; che con tale nota il

Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva prestato acquiescenza alle deduzioni di essa Federazione, riconoscendo come non potesse disconoscersi, in capo a un'organizzazione sindacale rappresentativa, il diritto alle prerogative sindacali dell'informazione del confronto.

Nel corso dell'udienza del 20 giugno 2024 il collegio disponeva la riunione del ricorso rubricato con R.G. n. 18322/2024 con quello iscritto con il n. 17676/2024.

In primo luogo, si osserva che, nella fattispecie, non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui la Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori - Cisl Fsur, la Federazione Lavoratori delle Conoscenze – CGIL, la SNALS CONFESAL e l'ANIEF Associazione Professionale e Sindacale non risultano legittimati ad agire in via autonoma nel presente giudizio, ma possono partecipare al giudizio solo in qualità di soggetti intervenuti. In particolare, non si ritiene sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla domanda di accertamento della nullità di clausole contrattuali per violazione di norme imperative.

Tanto premesso, osserva il Collegio che, nella fattispecie, non appare sussistente il requisito del periculum in mora che costituisce presupposto necessario ai fini della concessione dell'invocato provvedimento d'urgenza. La situazione, per come emersa nel presente giudizio cautelare, di per sé non può legittimare il ricorso alla tutela di urgenza non essendo, nella fattispecie in esame, configurabile alcun pregiudizio irreparabile riguardante il diritto posto a base della domanda, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria.

Solo la presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza, tenuto anche conto che l'emanazione di un provvedimento che spesso anticipa la futura decisione produce, in ogni caso, effetti

incidenti in maniera più o meno rilevante sulla situazione giuridica di entrambe le parti e, in particolare, della parte resistente.

La quasi totalità della giurisprudenza ritiene necessaria la verifica dell'esistenza, concreta ed attuale, di uno specifico periculum in mora.

D'altra parte, deve essere tenuto conto del fatto che, la sufficiente rapidità del processo del lavoro e l'inevitabile sacrificio del diritto di difesa che si verifica in una procedura nella quale i tempi di difesa sono ridotti, impongono una verifica particolarmente attenta e rigorosa della sussistenza dei requisiti fissati dall'art. 700 c.p.c.

Del resto, il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. deve essere uno strumento straordinario che la legge fornisce solamente quando vi sia un effettivo e non potenziale pericolo di grave e irreparabile pregiudizio, per cui le controversie non possono essere sempre risolte mediante il ricorso alla tutela cautelare, con conseguente sua trasformazione in mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti.

Pertanto, la sussistenza del requisito in esame deve essere verificata non in astratto ma in concreto e caso per caso, donde la necessità, per la parte ricorrente, di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile.

Peraltro, il necessario rigore nell'adozione di provvedimenti di urgenza si pone come clausola di garanzia, finalizzata al corretto utilizzo dello strumento cautelare offerto dal legislatore in favore di situazioni che realmente necessitino di una tutela immediata ed urgente.

Il ricorso indiscriminato alla procedura di urgenza, inevitabilmente si risolverebbe in una "normalizzazione" del rito, utilizzato alla stregua di quello ordinario, di cui non potrebbe che mutuare anche i tempi, a discapito di quei soggetti e di quelle situazioni giuridiche che, nell'inquadramento legislativo, risultino effettivamente avere

necessità di una tutela offerta attraverso una corsia preferenziale, specificamente prevista.

Conseguentemente, l'utilizzo di tale procedura può essere consentito esclusivamente per tutelare situazioni soggettive particolarmente urgenti e delicate, offrendo così uno strumento di pronta soluzione.

Nel caso in esame risulta insussistente il requisito del periculum in mora, attesa la genericità delle deduzioni della Federazione UIL Scuola RUA in ordine al pregiudizio imminente e irreparabile derivante dal mancato esercizio delle prerogative sindacali relative alla informazione e al confronto sulle materie oggetto della contrattazione decentrata a cui, comunque, non partecipa non avendo sottoscritto il contratto collettivo nazionale nel tempo, peraltro assai contenuto, per la definizione del giudizio di merito. Tale arco temporale, nella specie, risulta particolarmente contenuto non risultando necessaria l'istruttoria ed essendo stata fissata a breve l'udienza per la trattazione del merito.

Peraltro, l'insussistenza del requisito del periculum emerge dalle stesse deduzioni della difesa della Federazione UIL Scuola RUA, la quale ha affermato che con nota prot. n. 60989 del 23 aprile 2024, in atti, il Ministero dell'Istruzione e del Merito le ha comunicato di aver invitato gli uffici a prendere le opportune iniziative per assicurarle, nell'ambito delle relazioni sindacali, le prerogative connesse alla sua rappresentatività e, pertanto, all'udienza del 20 giugno 2024 ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere sulla quale le altre parti non hanno concordato.

In tale situazione risulta evidente l'inesistenza del requisito del periculum in mora.

Ciò esime logicamente dall'esaminare espressamente la fondatezza dei motivi di doglianza sotto il profilo del cosiddetto fumus boni iuris. Sulla base delle esposte considerazioni, la domanda cautelare, allo stato, deve, pertanto, essere disattesa e l'ordinanza emessa data 14 novembre 2022 dal giudice della prima fase deve essere revocata.

Quanto alle spese, trattandosi di ordinanza di rigetto in corso di causa, esse dovranno essere regolate definitivamente all'esito del giudizio di merito ex art. 669 septies comma 2 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe, così provvede:

- revoca l'ordinanza n. 51020/2024 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro in data 29 aprile 2024, resa all'esito del giudizio cautelare nel giudizio recante RG 11280/2024-1;
- spese al definitivo;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2024

Il Giudice relatore

Ottavio Picozzi

IL PRESIDENTE

Ermanno Cambria